

CONVENZIONE

Richiamato il messaggio municipale no. 10/1995 del 3 ottobre 1995.

Fra il Comune di Lumino (in seguito Comune) e la Società Cooperativa Costruzione Bellinzona, ente proprietario della Casa Anziani Greina (in seguito Casa Anziani Greina) si conviene quanto segue:

1. La Casa Anziani Greina riserva prioritariamente 4 posti presso l'Istituto a persone anziane domiciliate nel Comune di Lumino. L'accesso all'Istituto sarà comunque subordinato allo stato di salute e alle caratteristiche psico-fisiche delle persone anziane annunciate dal Comune che dovranno essere compatibili con i posti a disposizione e con le caratteristiche tecnico sanitarie della Casa Anziani Greina.
2. La Casa Anziani Greina terrà prioritariamente in considerazione le persone anziane domiciliate nel Comune di Lumino già fino ad ora annunciate nonchè quelle che in futuro si annunceranno spontaneamente o che verranno segnalate dai servizi sociali del Comune.
3. Il Comune di Lumino versa alla Casa Anziani Greina la somma di fr. 40'000.-- (quarantamila). Tale importo, unico, servirà all'ammortamento delle spese d'investimento.
4. Il Comune di Lumino ha il diritto di designare un suo rappresentante avente il diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa Costruzioni con voto consultivo.
5. Alla presente convenzione va aggiunta la Convenzione per il recupero della quota parte degli interessi e dell'ammortamento sulle spese d'investimento case anziani sussidiate dal Cantone stipulata fra la Casa Anziani Greina e il Comune di Lumino, singolarmente per ogni ospite anziano domiciliato nel Comune.
6. La presente convenzione entra in vigore il 1. gennaio 1996, ed ha validità illimitata. Essa può essere modificata, rinegoziata, disdetta da ambo le parti per la fine di ogni anno previa comunicazione scritta con 3 mesi di anticipo.

CONVENZIONE

Richiamati gli art. 4 lett. e), 6b cpv. 3 e 4 della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento della attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973 e gli art. 8, 9 e 10 del relativo Regolamento di applicazione del 26 febbraio 1980 (modifica 31 maggio 1994).

SI CONVIENE

tra

La Società Cooperativa Costruzioni, Bellinzona, quale ente proprietario della Casa per anziani Greina e il Comune di Lumino quale sede di domicilio del(la) signor(a)

1. È accettata l'ammissione del(la) signor(a) quale ospite della Casa per anziani Greina.
2. Il Comune di Lumino, quale sede di domicilio, è tenuto al versamento di una quota per giorno di presenza del(la) signor(a); in caso di ospedalizzazione o di assenze saltuarie (vacanze, ecc.), le giornate saranno da conteggiare unicamente se il posto-letto rimane riservato.
La quota sarà annualmente stabilita dal Dipartimento delle opere sociali, Sezione degli istituti e dell'aiuto domiciliare, su precisa richiesta da parte dell'ente proprietario della Casa per anziani.
3. La fatturazione viene effettuata trimestralmente e il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
4. È esclusa qualsiasi richiesta finanziaria all'ospite e ai suoi parenti da parte dell'ente proprietario della Casa per anziani e/o del Comune di domicilio.
5. In casi di cessazione definitiva del collocamento, la Casa anziani Greina di Bellinzona è tenuta ad avvisare tempestivamente il Comune di domicilio e la presente convenzione sarà da ritenersi annullata a contare dal giorno effettivo di cessazione del collocamento.
6. La presente convenzione è valida per tutto il periodo di degenza del(la) signor(a) presso la Casa per anziani Greina.

Luogo e data

.....

**La Società Cooperativa Costruzioni
(ente proprietario)**

.....

**Per il Comune di Lumino
(sede di domicilio)**

.....

visto e approvato:

**Dipartimento delle Opere Sociali
Sezione degli istituti e dell'aiuto domiciliare**

.....

Bellinzona,